



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N° 62 DEL 10/07/2026

OGGETTO: ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI FERMATA IN VIA DON MINZONI ANGOLO VIA MARTIRI DI CEFALONIA E CORFU' PER POTER EFFETTUARE TRASLOCO

IL RESPONSABILE AREA TECNICA PATRIMONIO PUBBLICO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

Visto il Nuovo Codice della Strada, approvato con D.lgs n. 285 del 30.04.1992, ed in specie l'art. 7 che dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione dei veicoli nei centri abitati;

Visto il Regolamento di esecuzione del richiamato Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n° 495;

Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.lgs n. 267 del 18.08.2000, Art. 107;

Vista la richiesta pervenuta al protocollo comunale n. 10407/2026 in data 07/07/2026, con la quale è stata richiesta l'emissione di apposita ordinanza per il giorno 20/07/2026, dalle ore 12:00 alle ore 19:00, al fine di istituire temporaneamente il divieto di fermata nel tratto compreso tra l'intersezione di via Don Minzoni e via Martiri di Cefalonia e Corfù;

Ritenuto di dover provvedere all'emissione di apposita ordinanza ad individuazione delle modifiche temporanee alla viabilità conseguente;

Visto il parere favorevole del Corpo Unico Polizia Locale Pedemontana assunto in data 08/07/2026 avente numero di protocollo comunale n. 10575/2026 nel quale viene espresso parere positivo a condizione che sia apposta adeguata segnaletica conforme al D.Lgs. 285/92 – “Nuovo Codice della Strada” ed al relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione approvato con D.P.R. 16/11/92 n. 495;

Rilevata la necessità di dover adottare il presente provvedimento, di natura temporanea, al fine di:

- agevolare la circolazione dei mezzi privati e pubblici;
- migliorare gli aspetti di sicurezza stradale e di esecuzione degli interventi previsti;
- informare i residenti e i conducenti dei veicoli dei divieti ed obblighi conseguenti;
- consentire l'apposizione di adeguata segnaletica conforme al D.lgs 285/92 – “Nuovo Codice della Strada” – ed al relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione approvato con D.P.R. 16/11/92 n. 495;

Richiamato il Decreto del Sindaco del Comune di Traversetolo n. 21 del 30/12/2025;

ORDINA

per il giorno 20/07/2026 dalle ore 12:00 alle ore 19:00, l'istituzione temporanea del divieto di fermata con relativa rimozione forzata, nel tratto compreso tra l'intersezione di via Don Minzoni e via Martiri di Cefalonia e Corfù a Traversetolo al fine di poter effettuare trasloco;

SPECIFICA CHE:

- la presente ordinanza entrerà in vigore al momento della posa della prescritta segnaletica stradale e è resa nota mediante pubblicazione presso l'Albo Pretorio Municipale;

- il Corpo Unico Polizia Locale Pedemontana, unitamente agli altri soggetti individuati dall'art.12 del C.d.S., è incaricato del controllo affinché alla presente ordinanza venga data esecuzione nei termini indicati;
- dovrà essere garantito, in ogni caso, il transito dei mezzi di soccorso, di pubblica sicurezza, di trasporto pubblico e di raccolta rifiuti;
- dovrà essere garantito ai residenti l'accesso e il transito alle proprie abitazioni, inoltre dovrà essere garantito il passaggio ai fornitori delle attività commerciali;
- l'eventuale interruzione di marciapiedi stradali dovrà essere compensata con la realizzazione, a carico del richiedente, di appositi percorsi pedonali alternativi, adeguatamente segnalati;
- il richiedente dovrà provvedere alla posa di tutta la segnaletica temporanea di cantiere (orizzontale e verticale) sulla viabilità/sull'area interessata e, qualora necessario, su quella limitrofa principale e secondaria, tenendo conto di quanto disposto nella presente ordinanza e delle eventuali indicazioni fornite dall'Ufficio Tecnico o dalla Polizia Municipale. Gli eventuali cartelli di divieto di sosta dovranno essere apposti, utilizzando proprio personale, con almeno 48 ore di anticipo rispetto al momento dell'entrata in vigore di tale limitazione (art. 21 del C.d.S. e artt. 30-36 del relativo Regolamento di esecuzione);
- il richiedente dovrà provvedere, qualora necessario, alla predisposizione della segnaletica relativa alle eventuali deviazioni e agli itinerari alternativi necessari;
- tutta la segnaletica provvisoria dovrà essere posata conformemente a quanto disposto dal Codice della Strada (D.Lgs.vo 30 Aprile 1992 n. 285) e relativo Regolamento (D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche e integrazioni);
- al Corpo Unico Polizia Locale Pedemontana è demandata la verifica della segnaletica posizionata. Lo stesso Comando è autorizzato, valutando d'iniziativa le situazioni di necessità o le eventuali ragioni di opportunità, ad operare in deroga alle disposizioni contenute nel presente atto;
- i trasgressori alla presente ordinanza saranno soggetti alle sanzioni previste dal Codice della Strada (D.Lgs.vo 30 Aprile 1992 n. 285) e relativo Regolamento (D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche e integrazioni);

PRECISA, INOLTRE, CHE:

- il **mancato inizio** degli interventi nella data prevista dovrà essere tempestivamente comunicato all'Amministrazione Comunale; in caso di grave ritardo nell'avvio dell'occupazione, la presente ordinanza è soggetta a decadenza;
- nel caso in cui gli interventi **non siano terminati nei tempi stabiliti**, la richiesta di proroga con le motivazioni relative al ritardo dovrà essere tempestivamente presentata all'Amministrazione Comunale, che si riserva il diritto di valutarne l'eventuale concessione;
- eventuali **modifiche ai tempi e alle modalità** di svolgimento degli interventi dovranno essere preventivamente comunicate dal richiedente interessato al Comune di Traversetolo;
- **alla scadenza dei termini** temporali indicati nella presente ordinanza, il richiedente dovrà provvedere immediatamente a ripristinare le condizioni esistenti prima del cantiere, eliminando tutta la segnaletica provvisoria installata, ripristinando quella esistente in vigore prima dell'intervento e rimuovendo qualsiasi residuo di lavorazione;
- a cura e sotto la responsabilità della ditta esecutrice dei lavori dovranno essere adottate tutte le misure atte a garantire la sicurezza del traffico e della pubblica incolumità avuto altresì presente che il Comune di Traversetolo si intende esonerato da ogni qualsiasi danno a terzi (persone o cose) che avesse a verificarsi comunque in dipendenza agli interventi in parola.

DISPONE CHE:

- copia della presente ordinanza sia inoltrata a tutte le aree del Comune di Traversetolo e al Corpo Unico Polizia Locale Pedemontana affinché vengano prontamente comunicate eventuali cause ostative o motivi di revoca della presente ordinanza, a cui rilascio si intende subordinato;
- copia della presente ordinanza sia inoltrata, per opportuna conoscenza:
 - alle altre aree del Comune di Traversetolo interessate dalle modifiche;

- al Comando Provinciale VV.FF.;
- al servizio emergenza 118;
- alla Questura di Parma;
- al Comando Compagnia Carabinieri di Traversetolo;
- al corpo Unico Polizia Locale – Unione Pedemontana Parmense;
- Ireti S.p.A;
- Iren S.p.A;
- Croce Azzurra;
- TEP S.p.A.;
- Cittadinanza;
- al soggetto richiedente;

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Traversetolo (Legge 06 Dicembre 1971, n° 1034 e ss.mm.ii.).

In ottemperanza all'obbligo imposto dal D.L. 33/2013, e in particolare dall'art. 23, si dispone la pubblicazione sul sito internet;

Traversetolo, lì 10/07/2026

firmato digitalmente
IL DIRIGENTE
MADDALENA TORTI / ArubaPEC
S.p.A.